

## **PREMESSA AL REGOLAMENTO AZIENDALE IN FATTO DI DIVIETO DI ASSUNZIONE DI ALCOOL SUL POSTO DI LAVORO**

La promozione della salute nei luoghi di lavoro si attua attraverso la corretta applicazione delle normative, la qualità degli ambienti, l'organizzazione del lavoro ma anche con l'adozione di stili di vita sani. Il consumo di bevande alcoliche è un fattore che influenza lo stato di salute e benessere durante il lavoro.

La S.I.T. S.r.l. vuole stabilire con il presente regolamento alcune norme comportamentali in fatto di consumo di bevande alcoliche sul posto di lavoro per garantire un elevato livello di sicurezza e di prevenzione da eventi infortunistici statisticamente più frequenti in caso di assunzione di alcool.

Il presente regolamento non ha limiti temporali di validità e potrà essere modificato quando se ne ravvedesse la necessità, alla luce di variazioni della normativa inerente l'autonomi aziendale, dei contratti collettivi e delle leggi.

Destinatari sono i dipendenti aziendali senza alcuna eccezione e coloro che a qualsiasi titolo stabilmente o temporaneamente operano nei luoghi di lavoro della S.I.T. S.r.l.

La S.I.T. S.r.l. si impegna a:

- rendere edotti i lavoratori su quanto previsto dalla normativa specifica in fatto di alcool e lavoro
- procedere ad una corretta informazione sui rischi legati all'assunzione di alcol sul posto di lavoro
- indirizzare i lavoratori con eventuali problemi di alcoldipendenza verso un programma di recupero concordato con le strutture sanitarie competenti
- promuovere azioni di prevenzione ed educazione nei confronti dell'alcool per un sano stile di vita
- favorire e garantire la più ampia conoscenza del presente regolamento divulgandolo presso i soggetti interessati mediante apposita ed adeguata attività di comunicazione.

### Fonti normative:

- art. 2087 codice civile
- D.P.R. 303 del 1956
- Legge 30 Marzo 2001, n.125 "legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati"
- Provvedimento Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 16 marzo 2006, " intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

## **REGOLAMENTO AZIENDALE AI FINI DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SUL POSTO DI LAVORO**

### **Articolo 1**

E' fatto esplicito e assoluto divieto di introdurre, assumere e somministrare bevande alcoliche nei luoghi di lavoro aziendali.

### **Articolo 2**

E' fatto esplicito e assoluto divieto di svolgere l'attività lavorativa sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche. La S.I.T. S.r.l. disapprova l'assunzione di bevande alcoliche nelle ore immediatamente precedenti l'inizio dell'attività lavorativa.

### **Articolo 3**

I lavoratori che svolgono attività che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi possono essere sottoposti a controlli alcolimetrici da parte del medico competente e/o dei medici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'ASL territorialmente competente, al fine di verificare il rispetto del divieto di assunzione di alcool.

### **Articolo 4**

A seguito di controlli alcolimetrici evidenzianti assunzione di alcol, saranno adottati i provvedimenti di cui sotto

- con alcolemia inferiore a 0,5 g/l: sarà effettuato un richiamo verbale per il primo episodio alla presenza di RLS o RSU; se la positività sarà confermata in un successivo controllo è previsto ammonimento scritto. In caso di ulteriori recidive potranno essere erogate le ulteriori sanzioni previste dal C.C.N.L. vigente seguendo il principio di gravità e proporzionalità;
- con alcolemia superiore a 0,5 g/l: è prevista la sospensione temporanea del dipendente dall'attività mansionale a rischio e l'erogazione di ulteriori sanzioni.

### **Articolo 5**

Il preposto o il dirigente che riscontri in un lavoratore segni comportamentali o fisici suggestivi di abuso di bevande alcoliche è tenuto a richiedere l'intervento del medico competente o del medico del servizio di prevenzione e sicurezza dell'ASL al fine di verificare in base anche al riscontro alcolimetrico se esistono le condizioni per svolgere in piena sicurezza i compiti mansionali. In attesa della valutazione sanitaria il preposto o dirigente deve inibire al dipendente di svolgere l'abituale attività lavorativa al fine di tutelare la salute e la sicurezza del lavoratore e di terzi.

In ogni caso, il rifiuto del lavoratore a sottoporsi ai controlli alcolimetrici come previsti nel presente regolamento e dalla normativa vigente costituisce inadempimento contrattuale e violazione del dovere di diligenza ex art. 2104 c.c.; al lavoratore, di conseguenza, potranno essere irrogate le sanzioni disciplinari previste dal C.C.N.L. vigente secondo il principio di proporzionalità.